



LICEO GINNASIO STATALE “ G. VERGA- PETRONIO RUSSO” 95031 - ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652
SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523
C.F. 80012580876 Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it - E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



*ALL'ALBO
AGLI ATTI
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE FAMIGLIE*

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE DEROGHE ALLA FREQUENZA MINIMA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'articolo 13 c. 2 del D. lgs. 226/2005, in base al quale “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'art. 3”;
- VISTO** l'articolo 14, comma 7, del “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*”, DPR n. 122 /2009, e successive modificazioni, secondo il quale:
- nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;
 - le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite suddetto della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
 - nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali “sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”; inoltre “l'impossibilità di accedere alla valutazione

comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”;

VISTA

la CM n.20/2011, la quale:

- chiarisce che la “personalizzazione” dell’orario deve essere inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del DPR n.275/99 e, in particolare, negli articoli 8 e 9, considerando pertanto, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- segnala la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia in relazione alle ore di assenza effettuate;
- sottolinea che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze, prevista per casi eccezionali, certi e documentati;

VISTA

la nota MIUR n.7736/2010, riguardante la validità dell’anno scolastico per gli studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale, la quale chiarisce che i periodi di permanenza degli studenti in ospedale o in altri luoghi di cura *ovvero in casa per periodi anche non continuativi, durante i quali gli stessi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola”;*

VISTA

la C.M. 4 marzo 2011, n. 20 che, intervenendo sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, propone a mero titolo indicativo – fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche - un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste,

VISTA

la C.M. 22190 del 29/10/2019, recante oggetto “Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale” con cui, dopo aver ribadito che “*La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e in particolare la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza dei Collegi dei docenti*”, invita le istituzioni scolastiche, integrando la casistica ai fini delle deroghe al limite delle assenze contemplata nella C.M. 4 marzo 2011, n. 20, a porre particolare attenzione alla condizione degli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale che si trovino, loro malgrado, ad assentarsi per fare visita ai propri familiari in carcere;

VISTA

la delibera n. 23 del 08/09/2023 Collegio dei docenti con cui viene approvato il presente Regolamento sulle deroghe alla frequenza minima per la validità dell’anno scolastico;

VISTA la delibera n. 9 del 09/09/2023 del Consiglio di Istituto con cui viene approvato il presente Regolamento sulle deroghe alla frequenza minima per la validità dell'anno scolastico;

DETERMINA

L'ADOZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE ALLA FREQUENZA MINIMA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO.

TITOLO I – COMPUTO ASSENZE E MONTE ORE ANNUALE

Art. 1- Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro elettronico di classe.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico deve collocarsi nel limite del 25% dell'orario complessivo annuale, tenendo conto anche dell'orario "personalizzato" (DPR n. 275/99 articoli 8 e 9) comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca la seguente casistica:

- 27 ore settimanali pari a 891 ore annue: limite massimo di assenze pari a 223 ore
- 30 ore settimanali pari a 990 ore annue: limite massimo di assenze pari a 248 ore
- 31 ore settimanali pari a 1023 ore annue: limite massimo di assenze pari a 256 ore

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi Artt.6-7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati incrementano il monte ore massimo delle assenze consentite.

Art. 2- Solo per gli alunni neo arrivati in Italia, assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Art. 3 - Le ore di attività didattica quali uscite didattiche o visite d'istruzione sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.

Art. 4 - Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di Gruppo di lavoro operativo.

TITOLO II - PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI

Art. 5 - Per gli alunni che, in ospedale, luoghi di *cura o in casa per periodi anche non continuativi*, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR n. 122 /2009)

TITOLO III - TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Art. 6 - La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Pertanto il Consiglio di classe valuterà, di volta in volta, se sussistono i requisiti per la concessione delle deroghe, consistenti:

- nella presenza della documentazione;
- nell'attenta valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per procedere alla valutazione ossia la presenza, nel secondo periodo dell'anno scolastico, di un adeguato numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute adeguatamente documentati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche, *day hospital*;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- motivi personali e/o familiari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; provenienza da altri paesi in corso d'anno; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico; provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; visite degli studenti ai familiari (genitori o parenti entro il secondo grado) sottoposti a misure di privazione della libertà personale;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Tutte le motivazioni *devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate di norma entro giorni 3 dal rientro a scuola.*

TITOLO IV - COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Art.7–L'Istituzione scolastica comunica agli studenti e alle famiglie l'orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie del presente regolamento:

- comunicazione all'Albo della scuola;
- circolare informativa;
- pubblicizzazione sul sito della scuola.

Art. 8 - La comunicazione puntuale relativa alle assenze dei singoli alunni verrà data nel corso degli incontri Scuola-famiglia pianificati nel Piano annuale delle Attività.

Sarà dovere e responsabilità del Consiglio di Classe dare comunicazione scritta alla famiglia, sulla base di modulistica predisposta e inviata dagli Uffici di Segreteria, nel caso in cui il numero di assenze cumulate dagli studenti rischi di compromettere la possibilità per gli stessi di accedere alla valutazione finale.

TITOLO V – VALIDITÀ E DURATA

Art. 9- Il presente Regolamento è valido sino a modifica dello stesso deliberata dagli OO.CC.

Art. 10- I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

Regolamento approvato dal Collegio dei docenti del 08/09/2023 con delibera n. 23
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto del 09/09/2023 con delibera n. 9